ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C.R.S.

n. 2856

Curia Generalizia - Roma

2856 25.IV.1895 1

P. TESTERA G.B.

di Lobbi (Alessandria). N ato il 13 XI 1825. Professò alla Maddalena di Genova il 18 XII 1848.
Il 22 I 1849 fu destinato nel collegio di Novi come maestro di grammatica, " vi attese sempre con assiduità ed impegno; nulla tralascia onde i giovinetti alle sue cure affidati ritraggano il bramato profitto; é di indole docile e si presta volontieri ai consigli dei superiori"
Nell'ottobre 1850 fu mandato maestro di grammatica nel collegio di Casale.
Nel nov. 1857 fu trasferito nel collegio Gallio di Como
Aveva già conseguito la patente di professore presso

l'università di Genova. Giunse a Como accompagnato da ottime referenze rilasciategli dal rettore di Novi, 23
dal P. Provinciale Besio, dal rettore di Casale F. Calandri, tutte attestanti la sua capacità nell'insegnare, " e la sua condotta morale degna di lode, e sotto il rapporto civile e politico non diede giammai motivo a querela, che anzi dimostrossi sempre ottimo religioso, moderato, obbediente, e alieno da cose politiche ".
Quest'ultimo punto é quello che più interessava alle autorità della Lombardia, in quanto P. Testera apparteneva a " estero stato ".
Fu ordinato sacerdote a Como nel marzo 1852.
La sua permanenza a Como fu politicamente contrstata, nonostante che il vescovo assicurasse il governo con lettera 29 IX 1852 circa " la sua commendevole condotta morale e politica, e la sua idoneità all'insegnamento della retorica inclusive; e per la conoscenza che ho dello stesso faccio fede che il P. Testera é un vero somasco, e che il collegio Gallio fa in lui un vero acquisto ". Ma la Cir. Gen. dei Ginnasi che ve-

zoni è ancora letto, è che l'Italia è reputata e la responsabilità è della
scuola degli alunni e dei maestri che sono in essa.
Io non mi sento di condannare sic et simpliciter, servatis servandis, scuola e alunni e maestri in grande percentuale ancora manzoniani, e neppure di bandire dall'Italia il Manzoni che pur tanto fece per la sua patria.

nisse assunto nemmeno in via provvisoria. Non possiamo sapere il motivo preciso per cui il Governo non lo accettò. P. Testera dovette fare le valigie, se le aveva, e il 3 I 1853 fu mandato nel collegio di Valenza. Dicono gli Atti del Gallio: " Durante la sua dimora fra noi si regolò sempre da bravo precettore e da buon religioso, cosicché la sua partenza non poté che riuscire amara a tutta la religiosa famiglia ". Fu chiamato a sostuirlo il P. Trobetta il quale era 'nazionale'.

A Valenza fu professore nel gonnasio, ministro e direttore spirituale. Nel 1866 fu proclamata la soppressione degli Ordini religiosi, il Municipio lo elesse a rettore del convitto, mantenendo anche l'insegnamento nel ginnasio superiore.

Nel nov. 1862 fu incaricato del consiglio ginnasiale di tenere la prolusione agli studi, e fu nominato vicepresidente del consiglio stesso. Lo stesso avvenne nel nov. 1864. Il tema della prolusione del nov. 1866 fu " il " celebre Alfieri "

Con la soppressione il collegio diventò comunale. I religiosi vi rimasero; il rettore fu nominato da Comune nella persona di P. Testera affiancato da P. Farina. Il P. Gen. Sandrini, rispondendo a una lettera di suddittanza di P. Testera, gli comunicò che la famiglia religiosa continuava a sussistere, e confermo lu sua nomina a rettore

510

B.D.

M.R. e car.mo P. Rettore (G.B. Testera - Valenza)

Roma Sordomuti 1 dic. 1866

Mi consolo grandemente dei sentimenti religiosi espressi dalla P.V. nella gradita sua p.p. novembre. Pregherò di cuore il Signore perché si degni benedire cotesta piccola famiglia religiosa, e tutto il collegio che, come Ella mi scrive, le venne affidato dal Consiglio municipale di istruzione. Il MM buon P. Parone avendo accettato la carica di direttore spi-

rituale sotto la P.V., ritengo che tacitamente ha rinunciato a quella di Rettore, e ha fatto bene, adattandosi prudentemente alle circostanze. In questa supposizione, approvo pienamente la P.V. come Rettore di quella piccola famiglia che ha potuto rimanere in collegio, giacché sono persuaso che tanto la P.V. come il P. Parone avranno bensì fatto di tutto per ritenere uniti anche gli altri religiosi, ma non ci saranno riusciti. Quanto al Breve di secolarizzazione mi pare che non sia il caso per nessuno dei tre rimasti in collegio, perché essi hanno la bella sorte di formare ancora famiglia religiosa; e le istruzioni che mi furono date e che ho comunicato nella mia circolare mi abilitano sì a secolarizzare ad tempus, ma soltanto quei poveri religiosi che non potendo più aver luogo nelle case dove prima si trovavano, né in altre della Congreg., fossero costretti ad andare erranti e dispersi, come forse temo sia accaduto agli altri loro compagni. Non é necessario che io diva una sola parola alla P.V. per raccomandarle di mantenere per quanto é possibile in vigore l'osservanza regolare, perché conosco a fondo da quale spirito siani animati Ella e i suoi due ottimi religiosi. Ho poi aggradito immensamente l'esibizione di una stanza per ospitarmi, benché vegga poco probabile il caso di potermene approfittare. Mi riverisca i compagni e se posso in qualche cosa mi comandi, ami proverà sempre quale godo professarmi

della P.V. egregia e M.R.

dev.mo servo ed amico

sac. B. S. Sandrini crs.

Quando incominciò a profilarsi il pericolo della soppressione, P. Testera domandò al Comune di Valenza che gli fosse rilasciato un attestato di benemerenza onde poter assicurare il suo impiego nel collegio:
11 marzo 1864 - Il sottoscritto, considerato lo stato presente delle corporazioni religiose, e posto mente alle futura contingenze e pubbliche e private, supplica alle SS. VV. Ill.me a volergli rilasciare un'attestazione, che abbracci la condotta morale, istruttiva

e politica di lui. Gli giova di credere, che elleno potranno giudicarne con piena cognizione, volgendo oramai undici anni consecutivi, chelo scrivente ha il piacere, l'onore e la gloria di abitare a Valenza, tenuta da lui per seconda patria diletta. Nella fiducia ecc. - P. G.B. Testera ch. reg. somasco prof. di retorica e censore del collegio ".

Avvenuta la soppressione, P. Testera con P. Farina stipulò col Municipio una convenzione per la gestione del collegio, che durò per il triennio 1866-69. Rinnovò il suo " Progetto " il 30 V 1870 per il riordinamento del convitto e del ginnasio (contemporaneamente P. Farina ne presentava uno suo, quasi identico), in cui é detto: " Il prof. G.B. Testera é dispsoto ad accettare er un quinquennio ladirezione del convitto sotto la sorvegianza del Municipio, senza punto aggravarne il Comune d'altro peso che della manutenzione dell'abitato. Oltre di ch il detto prof. Testera si obbliga di provvedere mercé la somma di L. 9100, comprese le spese pei registri ecc. tutto il personale del Ginnasio, richiesto dai vigenti regolamenti, e previa l'approvazione del Consiglio, e di assumere egli stesso la direzione del ginnasio, onde poter surrogare, come prof. di retorica, gli insegnanti di tutte le classi secondo la legge, e per evitare, quale rettore del convitto, qualsiasi dualismo, se le due cariche fossero disgiunte, e sostenute da diversi individui. Questo progetto poco dissimile a quello concernente il collegio-convitto di Novi Ligure, mi é avviso, anzi non ne dubito che abbia a sortire il medesimo esito felice, di cui quella città é meritamente lieta e altera ".

Il collegio di Novi continuava ad essere diretto dai somaschi, anche qui vittime della soppressione; nelle parole di P. Testera si nota la efficace collaborazion che esisteva fra i confratelli.

Combinate le cose, fu stabilita la convenzione il 17 VI 1870:

Progetto di Convenzione

1

quale voluto dal Consiglio Comunale con suo ordinato 17 Giugno 1870, da stipularsi col Reverendo Sacerdote Don Testera Giovanni Battista, per la concessione al medesimo di questo Convitto Comunale, coordinato a cura della Giunta Municipale, secondo le proposte Testera al Consiglio, ed il voto di questo come nel precitato suo ordinato

Art.° 1°

Ammesso ed ottenuto il pareggio delle scuole ginnasiali del Comune a quelle Nazionali, il provvedere al cui personale e materiale resta esclusivamente riservato a spese del Municipio, il Sacerdote D. Testera Gio. Battista si assume l'obbligo verso il Comune di aprire il Convitto e farlo valere anche pendenti le vacanze autunnali per gli alunni che amassero fermarsi nel medesimo, e ciò a tutte sue spese utile o pericolo, ed in modo che torni quello a decoro e vantaggio della Città, e rinuncia colla presente perciò a pretesa d'indennità qualsiasi per qualunque evento possibile a di lui carico.

Art.° 2°

L'ammessione al Convitto, il corredo

dei Convittori, la retta mensile e le altre spese a carico dei medesimi, ed il trattamento, saranno regolati colle norme risultanti dall'invito prospetto del Convitto da far parte integrante della presente convenzione.

Art. 3°

All'educazione, civiltà e disciplina dei Convittori sarà provvisto secondo apposito regolamento interno, da approvarsi dalla Giunta Municipale, quando non si credesse in tutto ed in parte confermare quello che qui si richiama intanto già accettato dal Municipio, sotto il ventotto Agosto millottocentosessantasei.

A ciò tutto non bastando l'opera del Concessionario, il medesimo si obbliga di associarsi idoneo personale a ciò occorrente.

Art. 4°

Il Concessionario si obbliga per quanto concerne i viveri, stoffe ed altri oggetti, di ricorrere per le relative provviste ai negozianti, commercianti ed artieri di Valenza, a favorire così in ogni guisa l'industria ed il commercio del paese.

Art. 5°

Il Concessionario del Convitto Rev.do Don Testera, per il titolo legale che tiene di professore

Ginnasiale, con precedenti di circa venti anni spesi nell'istruzione ed educazione delle gioventù studiosa in diversi Convitti Comunali ove fu più volte Ministro interno, si obbliga di disimpegnare le funzioni di Direttore degli Studii, e di fornire il Direttore Spirituale presso il Ginnasio a sue spese, e così senza alcun pecuniario compenso.

Art. 6°

Il Concessionario si obbliga di provvedere il personale tutto inserviente alle Scuole Comunali, e quale voluto dalla Tabella G annessa alla Legge 13 9bre 1859 N. 3725, mediante annue L. 600.-, somma che sarà versata a di lui mani in due rate semestrali, e destinata alla retribuzione del personale stesso.

Art. 7°

Il Municipio in compenso di quanto nella presente convenzione assegna a titolo gratuito al Concessionario del Convitto e per la tenuta del medesimo:

(a) Tutta quella porzione del fabbricato di sua proprietà detto San Domenico a sua adiacenza che non occorrerà, nel periodo della presente convenzione occuparsi per la tenuta delle Scuole

Comunali maschili.

(b) La Chiesa annessavi detta di San Domenico.

Per regolare le reciproche obbligazioni di riparazione e conservazione in buon stato di Fabbricato e Chiesa, mobilio ed arredi di questa, si dichiara che il Concessionario sarà considerato per rapporto al Fabbricato e Chiesa quale inquilino, e per il mobilio ed arredi invece quale depositario usuario, così che a carico del Concessionario in quanto al Fabbricato e Chiesa le riparazioni locatizie, per il mobilio ed arredi della Chiesa col diritto di usarne, avrà l'obbligo di restituirli in buon stato di conservazione a fine di locazione, ed a base dell'inventario che ne sarà rilevato a principio della medesima.

Art. 8°

Il Municipio si obbliga di dare detti Fabbricato e Chiesa con quei parziali ripristini di cui sarà riconosciuta la necessità al principio di loro concessione, onde abbiano a preparare quel progetto che per ordine e pulitezza valga a far prova di decenza e decoro come convenienti alla loro destinazione, ed intanto specialmente si indicano come occorrenti rifarsi i pavimenti

delle camere l'una destinata a refettorio, l'altra a guardarobba.

Art. 9°

Quando per il concorso di oltre cinquanta Convittori, di cui soltanto si presenta capace attualmente il suddetto Fabbricato del Convitto, occorresse ampliarlo con nuove costruzioni possibili ancora utilizzandone la parte che non per anco stabilita convenzia colla Casa del Sig. Avv. Cav. Capitta Alessandro, il Municipio dovrà provvedervi a sue spese con quel sistema economico che sarà a concertarsi col Concessionario, il quale dal giorno che riceverà pavimenti come inquilino in consegna i nuovi locali abitabili, corrisponderà per questi al Comune un annuo fitto ragguagliato all'interesse del 3½ p% annuo della somma che risulterà stata spesa per le suddette nuove costruzioni.

Art. 10°

Il Concessionario del Convitto come Succedente sarà obbligato di tenere aperta al culto a vantaggio e commodo della popolazione la Chiesa di S. Domenico, nella quale in ciascun giorno festivo sarà a cura del medesimo letta una messa almeno con ammissione del pubblico.

La detta Chiesa non ostante aperta al pubblico servirà anche, come fu sin qui praticato, quale oratorio annesso al Convitto e Ginnasio; le spese tutte occorrenti al servizio della Chiesa, compresa quella per la cera, tanto quale Chiesa aperta al pubblico, quanto quale oratorio come sopra, saranno a carico del Concessionario, che ciò stante convertirà a tutto suo utile i proventi di servizii religiosi richiesti dai privati.

Art.° 11°

Una Commissione Municipale da eleggersi annualmente dal Consiglio Com.le nella tornata autunnale in numero di due Membri avrà il diritto d'invigilare ed ispezionare pendente l'anno lo stato materiale, igienico e morale del Convitto, accertarsi dell'adempimento per parte del Concessionario degli impegni tutti assuntisi verso il Municipio, Convittori o loro famiglie, per riferirne all'Amministrazione Com.le per quelle deliberazioni che si credesse necessarie ad assicurare l'adempimento, in ogni sua parte, della presente convenzione.

Ciò stante il Convitto sarà detto Comunale, e senza che da ciò ne derivi conseguenza di responsabilità per parte del Comune rimpetto

ai terzi pel fatto del Concessionario, e specialmente rimpetto a coloro cui fosse il medesimo per rivolgersi per provviste e per commissioni attinenti al servizio del Convitto.

Art.° 12°

La Convenzione sarà obbligatoria per le Parti per anni nove, a fine dei quali cesserà di pien diritto senza uopo di rispettivo preventivo disdicimento fra le Parti stesse.

Art.° 13°

Quando nel corso della presente convenzione per disposizione di legge venisse variato l'ordinamento attuale degli studii secondarii ed in modo da sconvolgere tutto l'economia dei rapporti stabiliti colla presente convenzione tra il Municipio ed il Concessionario del Convitto, e così che o quello o questo, o entrambi d'accordo riconoscessero non più d'interesse proprio, o comune la continuazione della tenuta di un Convitto, la presente convenzione si intenderanno a fine dell'anno pendente il quale saranno emanati i nuovi provvedimenti legislativi, liberate le Parti da ogni reciproco impegno, che non sia l'esecuzione della presente nelle parti

e fu pubblicato il Prpspetto del collegio-convitto sempre in data 17 VI 1870. Così i Somaschi continuavan la loro presenza in quell'istituto, impedendo che se laicizzasse:

Prospetto
del
Collegio Convitto
di
Valenza

Art. 1°

Nel Collegio-Convitto di Valenza viene impartita agli alunni l'educazione religiosa, intellettuale e civile, insieme ai buoni abiti corporali affinchè riescano cittadini costumati, assennati e vigorosi.

Art. 2°

È instituita una Scuola gratuita di portamento.

Art. 3°

Il Convitto è annesso al Ginnasio pareggiato ai governativi, e alle Scuole elementari.

Art. 4°

Le domande per l'ammessione al Convitto si presenteranno al Rettore corredate di certificati seguenti:

(a) Fede di battesimo

(b) " di vaccinazione

(c) " di sana complessione scevra da ogni malattia attaccaticcia e schifosa.

le si riferiscono alla riconsegna dei locali, mobili ed arredi di cui sovra.

Art. 14°

Le spese tutte occorrenti alla stipulazione della presente convenzione, inventario, copie necessarie etc, saranno sopportate in comune dal Municipio e dal Concessionario.

Valenza, il 17 Giugno 1870

Come all'originale

D. Giambattista Mestera

Cassola Felice Giudice

Avv. A. Foresti Assessore

Majoli Fedele id.

G. Albiati id.

Avv. Marchese Segretario

Art. 5°

Gli aspiranti non devono essere di età minore di anni sei, nè maggiore di anni 14.

Il Rettore potrà ammetterli anche in età maggiore.

Art. 6°

Con la risposta d'accettazione riceve l'alunno il numero di matricola, col quale contrassegna tutti gli oggetti del corredo, ed entrando in Convitto ne consegna la nota al Guardarobba.

Corredo

Art. 7°

L'uniforme di parata per il verno e per la state ed il berretto, saranno determinate dalla Giunta Municipale = Un berretto di fatica = Sei camicie da giorno e tre da notte = Quattro paja mutande = Tre corpetti di lana o cotone = Otto paia di calze bianche o di colore = Sei moccichini di colore, ed altrettanti bianchi = Quattro lenzuola della lunghezza di metri 2.80 e della larghezza di Metri 1.70 con due federe pel guanciale = Una coperta di lana (catalogna) con trasunto = Una sopracoperta bianca di cotone lunga metri 3 ½ e larga metri 2 = Due berretti

da notte = Guazzola da capelli, abiti e scarpe = Pettine raro e fitto = Un paja di scarpe con un paja di pantofole = Cascella di pulizia in tela = Una tovaglia lunga Metri 4.20, larga metri 1½.

Il Collegio provvede la tovaglia a chi retribuisce lire quattro annue = Una posata di pakfon o di cristophle con coltello = Sei salviette = Sei asciugamani.

La posata, le salviette, la tovaglia e gli asciugamani restano proprietà del Collegio, che si obbliga provvedere all'alunno finchè rimarrà in convitto.

Spese occorrenti

Art. 8°

La retta o pensione mensuale che si pagherà a trimestri anticipati è di £ 36 (trentasei) per gli alunni del ginnasio e £ 34. (trentaquattro) per quelli delle Scuole elementari.

Sulla pensione di due fratelli sarà concesso uno sconto dell'8 p% e del 12 p% per tre fratelli.

Art. 9°

Il vitto quotidiano consiste, in pane con latte

e caffè od altro companatico a colazione, in pane e minestra a richiesta, due pietanze abbondanti e vino a pranzo, e nei giorni festivi miglior trattamento; e in pane, pietanza con minestra, o frutta o formaggio e vino a cena.

Per provvedere maggiormente alla salute d'alli studii dell'anno, si faranno i debiti pasti alla francese.

Art. 10°

Per il letto attestito con materasso, pagliericcio, pel medico, chirurgo e flebotomo, per carta, penne, inchiostro, calamajo, lucido, pel riscaldamento delle sale di studio, pel bucato, stiratura e racconciatura della biancheria, per pulizia e taglio dei capelli, è fissata la somma di £ 80 (ottanta) per l'anno scolastico da pagarsi metà al principio del 1° semestre, e l'altra metà al principio del terzo.

Il Collegio si obbliga di provvedere la biancheria da letto, trapunta e coperte a chi corrisponde Lire due al mese.

Art. 11°

Restano a carico dei parenti i libri, quaderni legati, le tasse scolastiche, pei giuochi, i divertimenti, i medicinali, le consulte dei

medici, ed il servizio straordinario che la natura e durata della malattia richiedessero.

Art.° 12.°

Nelle vacanze autunnali gli alunni che rimangono in Collegio avranno vitto, scuola, e tutto quanto è segnato all'art.° 10.° per la mensuale somma di (L. 60.) (sessanta) se ginnasiali, e di (L. 55) (cinquantacinque) se elementari.

Art.° 13.°

All'alunno che tarda ricentrare in Collegio al cominciare dell'anno scolastico non si fa verun diffalco nella pensione, salvo che l'assenza per legittima causa non oltrepassi un mese; la pensione mensile allora si riduce alla metà.

Nel corso dell'anno le assenze temporanee ed accidentali non danno luogo a riduzione.

Art.° 14.°

I Sig.ri Parenti volendo ritirare i loro figliuoli dal Collegio ne faranno avvertito il Rettore un mese innanzi; non avvertendo saranno essi tenuti a pagare la fissata pensione del mese che segue.

Art.° 15.°

Le ripetizioni scolastiche, le lezioni di musica, di ballo e di lingua sono a spese dei Convittori che ne profittano.

Art.° 16.°

Ogni bimestre saranno i parenti ragguagliati delle condotte, studio, salute dei loro figli.

Art.° 17.°

Nelle vacanze carnovalesche e Pasquali sarà concesso agli allievi di recarsi a casa, ma sarà loro mestiere di aver conseguito almeno 7/10 tanto nella condotta morale e disciplinare quanto nello studio.

Art.° 18.°

Gli abiti per casa sono a piacimento dei Sig.ri Parenti.

Art.° 19.°

Non si permette agli alunni di tenere danaro presso di loro; il Rettore, in mano del quale sarà depositato, ne farà la regolare somministrazione, dandone conto al termine dell'anno.

Art.° 20.°

È pure vietato ai Convittori di ricevere, spedire lettere, libri ed altro ad insaputa del Rettore.

Art.° 21.°

I parenti possono visitare settimanalmente i loro figliuoli nei giorni e nelle ore destinate da speciale orario.

Potranno anche una volta al mese in un giorno stabilito avere in famiglia, senza permettervi

Il progetto di P. Testera fu accolto dal Municipio con parole di lode, fidando " nella garanzia morale che ne avrebbe nella probità ed onestà di carattere personale di esso P. Testera, e di cui si ripromette avere sempre fatto prova presso questo pubblico pendente oramai 18 anni dacché qui attende al pubblico insegnamento, ed alla tenuta di questo convitto da circa sei anni in associazione col prelodato P. Farina ".

P? Testera diede informazioni al P. Gen. Sandrini, dal quale riceveva l'autorizzazione a continuare nella sua missione a Valenza. Così gli scrisse il 23 XI 1870 una lettera dalla quale ricaviamo notizie anche sull'istituto di Valenza:

M. 15.

" La mia famiglia religiosa consta presentemente del vecchio malaticcio P. Parone (Carlo), del caro P. Ansinelli e dei due esemplari preti D. Borgarelli e D. Bertolini, e dei due fratelli Natale Lauretta e Stefano Borcano. Il convitto per ora é piccolo, ma i convittori sono ben disciplinati e giudati da bravi istitutori e dal P. ministro Ansinelli e dal P. Parone direttore spirituale. Il confessore diretto dei quali é un ottimo P. Crocifero. Il ginnasio é ora pareggiato ai regii; valenti sono i professori e tutti mi professano amicizia e affetto. Il Municipio face abbellire e le scuole e il convitto, ed io ne godo la più ampia confidenza; dirò di più, il nostro Deputato cav. De Cardenas mi fece oggi stesso significare che fra breve, cioé prima di partire per Firenze volle farmi un visita ".

Il Ginnasio fu pareggiato con decreto 4 V 1871.

M. 15.

Scaduto il quinquennio la convenzione fu rinnovata. Il prestigio di P. Testera non scemava, e anche i giornali lo confermavano. Ricavaimo dall'Annotatore 16 VII 1877: " pag. 254 - L'egregio nostro amico, prof. e Comm. D. G.B Testera, che da parecchi anni dirige con gran lode il ginnasio e convitto di Valenza, ebbe, non é guari, sulla proposta del ministro Coppino, l'onore di essere nominato Cavaliere della Corona d'Italia. Dobbiamo anche aggiunge

Cavaliere della Corona d'Italia. Dobbimmo anche aggiungere a questa notizia che l'istituto Confucius di Francia lo annoverò tra i suoi membri onorari ".

Lo stesso Giornale (Annotatore 15 IX 1876) annotai " pag. 176 - Dobbiamo segnalare alla pubblica estimazione il Direttore del collegio-convitto di Valenza, comm D. G.B. Testera, insgnito di vari ordini e membro di parecchie società scientifiche italiane e straniere. Sa 27 anni egli attende con operosa costanza alla educazione e alla istruzione della gioventù, e si é acquistato un bel nome e la simpatia di quanti affidano alle sue cure i propri figli ".

Il 19 dic. 1877 presentando gli auguri al P. Gen. Sandrini e auspicando il rifiorire della Congregazione, dava le seguenti notizie: " Il mio convitto é piccolo, ma la Dio mercé, ben ordinato, disciplinato e morigerato, il che molto mi consola. Ora non sono più Direttore del ginnasio, perché la legge si oppone; minore responsabilità morale e civile, ma il Municipio mi usa sempre i più cortesi riguardi ".

Il nuovo P. Gen. Biaggi ebbe ordine dalla S. Congreg. VV. e RR. di regolarizzare le posizioni dei religiosi che vivavano fuori dopo la soppressione o in case sottratte alla Congregazione. Quest'ultimo era il caso dei religiosi che risiedevano a Valenza, e prima fra tutti P. Testera, il quale precisò la sua posizione e le sue intenzioni con la seguente: " Valenza 29 V 1881 - Io mi trovo qui come rettore del collegio Convitto-municipale, di cui la media degli alunni interni non oltrepassa mai il n. 18; ed il mio rettorato fu sempre o direttamente o indirettamente riconosciuto dai saggi e prudenti subi antecessori. Quanto al quesito 2°.e 3° non sono in grado a rispondere hic et nunc; e ciò per gli impegni contratti col Municipio, colpa l'avvenuta soppressione, e per altri motivi di famiglia, e per altro, che le esporrò a voce, se la P.V.R.ma mi onorerà di una amichevole visita, come già mi vollero onorare il venerando P. No-

vella e il P. Sandrini, vero fiore di bontà e gentilezza... Io ricordo la Congregazione, a cui tutto debbo, e procuro di farle onore e colle parole e coi fatti, e di venerarne insieme i capi, ed é per questo, che non posso promettere cose, cui le circostanze presenti mi impedirebbero ad osservare, e di adempiere a promesse, che l'ex generale Sandrini tentò neppure di chiedermi, perché vedeva anch'egli l'impossibilità di esserne eseguite in questi malaugurati tempi. D'altronde Ella pre intenderà che dopo circa 20 anni di comando e di quasi indipendenza é molto malagevole a seguire la virtù dell'obbedienza cieca. Ella intenderà del pari che dopo 33 anni di continue fatiche l'uomo abbisogna di riposo ".

Nel 1881 cessò la convenzione fra P. Testera e il Municipio. Gli successe nella direzione P. Stalla.

P. Testera si ritirò presso la sua famiglia a Lobbi, prestandosi in aiuto al parroco nel confessare, catechizzare e nell'assistere gli infermi e i moribondi.

Scrisse al P. Provinciale il 17 I 1883: " L'assicuro che io col contegno e collo spirito sono sempre unito alla Congregazione, e non passa mai giorno, che io non ricordi Lei, il P. Generale e tutti i miei confratelli nel santo sacrificio della Messa, e non preghi cotidianamente il nostro S. Girolamo per la Congregazione; anzi nella mia cella sopra il letto tengo vicino al Crocifisso e alla Madonna di Valènza l'effigie di S. Girolamo ". Domando quindi il Breve di secolarizzazione, ma lo volle ad tempus " perché il mio desiderio e il mio voto é di morire tra le braccia dei miei confratelli somaschi ". Ricevette il rescritto, nel quale, come il solito era prescritto che dovesse vestire l'abito di prete diocesano. Ma egli rispose ingenuamente al P. Provinciale: " Lobbi 18 VI 1883 - Sono però dolente di deporre l'abito regolare, essendomi dimenticato nella dimanda del Breve di chiedere il permesso di ritenere l'abito e di partecipare

ai suffragi e alle preghiere della mia cara Congregazione. Se mai ci fosse modo di rimediare a tale dimenticanza, lo farei volontieri; oppure non potendo il tutto ottenere, mi venisse almeno concesso di tenere il colletto da somasco. Forse il P. Gen. d'accordo col mio Vescovo potrà concedermi il desiderato permesso".
Non sappiamo; però i posteri imparino!
Non poté resistere di star fuori della Congregazione, e cercò in qualche modo di rientravi. Domandò di essere accolto, e fu accolto nel collegio Gallio di Como, dove già nel 1884 faceva parte della famiglia religiosa (ASPSG.: A-lll, pag. 57).
Nel luglio 1886 fu decorato della stella del merito e della Commenda dell'Ordine del HiacdàmTunisi, e ne ebbe il R. exequatur.
In collegio Gallio riassunse umilmente l'insegnamento nella prima classe ginnasiale, che condusse fino alla morte. L'll marzo 1895 fu sostituito da un altro P[illegible]r

Morì a Como il 25 IV 1895. " Questa sera alle 23 moriva nel bacio del Signore, in età di 66 anni, il prof. D. G.B. Cav. Comm. Testera, ex P. Somasco. Era nato a Lobbi su quel di Alessandria; fece il suo noviziato a Genova; fu per vari anni professore nelle nostre case in Piemonte, quindi per molti anni rettore del collegio di Valenza; chiesto il breve pontificio uscì dalla Congregazione e rimase in famiglia. Da circa 10 anni era qui professore come sacerdote privato. Colto da ascite e da altri mali che sostenne con calma costante e con edificante pazienza cristiana, dopo la terza puntura per l'estrazione dell'acqua, andò peggiorando; nel giorno 22 fu viaticato per la terza volta; oggi nel pomeggirrio gli fu dato l'Olio santo, e poco dopo entrò in agonia. Verso la mezza notte, assistito da vari religiosi, dal P. Rettore e dal fratello suo Stefanino, che fu al suo capezzale durante tutta la malattia, rese la sua bell'anima a Dio ".
Il P. Provinciale concesse che fosse sepolto nella tomba dei PP. Somaschi nel [illegible]

ba dei PP. Somaschi nel cimitero di Como. I funerali furono celebrati il 27 aprile: " verso le 10 cominciarono le esequie per l'anima del prof. Testera con l'intervento di tutta la famiglia religiosa. In chiesa erano presenti tutti gli insegnanti del ginnasio, il R. Provveditore agli studi cav. Ravasio, ed altri amici del defunto; vi erano pure dei professori del seminario di S. Abbondio. Finita l'ufficiatura e la messa il P. Rettore diede la assoluzione di rito, e quindi il cadavere veniva trasportato all'ultima dimora in un carro di 2° classe. L'accompagnavano tutti i convittori ed amici, il R. Provveditore ed altri cinque colleghi sostennero i cordoni del feretro. Al cimitero il Direttore del Ginnasio dr. Antonio vio lesse un breve, forbito, forte e patetico discorso, ricordano le virtù morali, la coltura e la modestia dell'estinto. - Venne sepolto nella nostra tomba ".

Il 4 IX 1866 fu nominato anche Sopraintendente alle scuole elementari comunali maschili: " Alle scuole elementari continuerà a provvedere in tutto esclusivamente il Municipio; tuttavia perché il tutto proceda coordinatamente si stabilisce nello interesse del buon andamento tanto delle scuole che del convitto, che il Rettore di questo avrà diritto ad essere annoverato fra li Sopraintendenti alle scuole elementari comunali

Alleghiamo alcuni documenti che possono servire non solo per la biografia di P. Testera, ma anche del collegio di Valenza e la sorte delle case soppresse.

14

84

B.D.

M.R. e car.mo P. Rettore (Testera, coll. S. Domenico Valenza)

Roma: Clementino 10 lu. 1872

Mi faccio un dovere di partecipare alla P.V.M.R. che nel nostro ultimo Definitorio gen. fu destinato a cotesto coll il P. Clavio iuniore ora dimorante in Rapallo, come pure decretato che cotesta casa come tutte le altre paghi nel mani del P. Provinciale, ora P. Tagliaferro, le consuet

se. (Partecipo alla P.V. queste due determinazioni). credesse di (avere delle ragioni per ottenere) dover qualche osservazione in tale proposito, la prego di man a dire al P. Prep. Provinciale. In pari tempo non devo tere di comunicarle la risoluzione che si é presa di la temporaneamente sotto l'immediata ispezione e dipendenz Vescovi quelle case, che non avessero un numero di reli sacerdoti secondo il prescritto delle leggi eccles. e u nire canonicamente quei Superiori o sacerdoti religiosi si rifiutassero di dipendere dal rispettivo Prep. Provi le in ogni cosa, come si faceva prima della soppression vile. Conoscendo a prova la rettitudine e la docilità d l'ottimo mio Amico M.R.P. Rettore Testera, sono persuas non mi porgerà anche in questo particolare altro che mo di consolazione. In agosto, al più tardi, se piacerà a mi procurerò il piacere di farle una visita Intanto la r sco e saluto di cuore e con piacere mi dichiaro

suo vecchio amic

sac. B. S. Sandrini

17

15

..R. e car.mo P. Rettore (Testera - collegio municipale - Valenza)

Roma: Clementino 10 V 1870

Quanto la V.P. trova segnato nel par. 13 della mia circolare 8 sett. 1869 riguardo ai contratti coi Municipi, é stato convenuto nel nostro ultimi Definitorio Gen., quindi ho caro che si adempia scrupolosamente. E' ben naturale che in cotesto attale ordine di cose le autorità vogliano trattare cogli individui e non colla Congregazione che riguardano come morta, ma ciò non impedisce ai religiosi di intendersela privatamente coi propri Superiori. Non a me dunque direttamente, ma come il Definitorio gen. ha deciso, la P.V. avrà la compiacenza di rivolgersi per la revisione ed approvazione dei patti. Siccome però mi dice l'affare essere urgente, quindi io per non farle perdere tempo le accordo fin d'ora la facoltà di trattare col Municipio; salvo il rivolgersi per il rimanente delle trattative al P. Provinc.

Colgo questa occasione per ralegrarmi di cuore colla P.V. del buon andamento di cotesto collegio, attorno al quale ebbi non é molto delle ottime informazioni. Una cosa sola mi dispiace e si é di non conoscere compiutamente la famiglia religiosa che lo compone, non sapendo bene quali Padri, quali laici siano partiti o venuti di nuovo, come mi fu detto. Alla prima occasione aggradità assaissimo di esserne informato.

Un'altra cosa mi prendo la libertà di dirle, a lei e a chunque dei religiosi si trovi in cotesta casa, sebbene speri che non ci sia bisogno; ed é questa di richiamarsi alla memoria che nessuno dei religiosi é padrone delle robe, lingerie, mobili, utensili ecc. che si trovano nel collegio, ritenendo che quanto apparteneva una volta alla Congregazione, le appartiene tuttora; che il superiore della casa non ne é che il depositario in quanto che rappresenta la Congregazione e opera a nome di lei; e quindi che i religiosi sian superiori sian sudditi i quali ardissero riguardare le dette robe come proprie, e come tali disporne incorrere bero ipso facto le pene da [illegible] contro i rei di [illegible]

A91

San Martino don Carlo e l'opera sua in favore della fanciullezza abbandonata - Milano 1933 227 - 15

anna Giovanni - Osservazioni confronti e paralleli intorno a parecchie opere edite di Al. Manzoni - Milano 1891 246 - 13

San Severino Marche - I 150 anni della biblioteca comunale - San Severino Marche 1983 - 215 - 34

INSONE MARIO - I due volti di Alessandro Manzoni (p. 3-20) - in: otto/Novecento, a. VIII, n. 3-4 - mag.-ag. 1984 Riv XXXII-9

ansone Mario - La poesia giovanile di Al. Manzoni- Milano 1941 626 - 24 Manz-1540

ansone Mario - Alessandro Manzoni (dalle opere giovanili alle tragedie) - Roma 1946 Manz-1542 (79 - 11)

ansone Mario - Saggio sulla storiografia manzoniana - Napoli 1938

ansone Mario - "La lirica" - in Annali Manz. Vol III - Milano 1977 - 221 - 118 Manz 1797

ANSONE MARIO - Se romanzo storico a Napoli e il Corrado capece di Giacinto de Sivo - in: Atti xi Congr. Naz. Studi Manzoniani - Lecco 1982 (215-41) Manz 1811

16

vole a dire le scomunica, le sospensione a divinis ecc. Perdoni la P.V. se mi sono fatto lecito di richiamarle alla memoria questo tratto delle leggi canoniche; ma l'ho fatto unicamente affinché serva di norma ed a scanso di equivoci, che potrebbero cagionare vicendevoli e gravissimi dispiaceri.

Sggradisca i sensi della mia stima e ~~[illegible]~~ affezione, mi riverisca i religiosi, mi raccomandi al Signore e mi creda

suo dev.mo amico

sac. B. S. Sandrini Prep. Gen. CRS.

P.S - Favorisca a consegnare l'inclusa al buon P. Parone, se pure si trova ancora in cotesta casa, che con mia confusione aspetta la mia risposta da quasi sei settimane.

511

Serrafero G. - Cronache casalesi dal quarantotto al novecento - Casale 1967 67 - 50

79-86 Manz-1611-E

SERVADIO GAIA - La donna nel Rinascimento

Servolini Luigi - I P. Sposi illustrati da Giovanni Fattori - In: Pag. di vita lecchese

Servolini Luigi - Lettere autografe di A. Manzoni nella biblioteca comunale di Forlì - in "Pagine di vita lecchese" p. 23-28 Manz-1611-A

Sestan Ernesto - La scuola nell'Occidente latino dell'alto MEDIO EVO - 1972 - 207-102

Sestili Gioachino - Il culto della filosofia nell'Ordine somasco - Roma 1929 240 - 13

SEVERI PIERO: Il buon maestro. Immagini di insegnanti nel secolo XVIII in: "In il Catechismo e la Grammatica" a cura di Gian Paolo Brizzi. Il Mulino 1985 - Vol 1° 217-245

Severi - Ferruzzi - Alunni, esami e tasse scolastiche - 1924 60 - 45

Severin - Dante - Artisti Comaschi a Roma nel cinque e seicento. - Como 1951 208-52

...mani - Lecco 1982

17

P. Sandrini a P. Testera 4 XII 1866: " Il buon P. Parone avendo accettato la carica di direttore spirituale sotto la P.V. ritengo che tacitamente abbia rinunciato a quella di rettore, adattandosi prudentemnte alle circostanze dei tempi. In questa supposizione approvo pienamente la P.V. come rettore della piccola famiglia che ha potuto rimanere in collegio ".

P. Sandrini a P. Testera prof. cav. e rettore del collegio S. Domenicoaa Valenza.

Roma: S. Alessio 14 I 1877

Mi congragratulo con Lei pel suo applaudito discorso e per la buona relazione coll'esimio e ven. Vescovo di Alessandria ed anche con cotesto rev.mo arciprete al quale capta occasione, come pure al carissimo Sig. D. Borgarelli prego di presentare i miei rispetti.

P. Sandrini a P. Testera a Valenza

Como: Gallio 24 IV 1879

Mi sono rallegrato assai in sentire che cotesto onor. Consiglio municipale ha affidato alla R.V. per un altro triennio la direzione del collegio. Prego Dio che si voglia degnare di ricolmare Lei e il suo collegio delle più elette benedizioni.

P. Sandrini a P. Testera a Valenza

Como: Gallio 8 IX 1879

Mi rallegro che in cotesto collegio si siano fatti tali abbellimenti, che quasi non apparisce più quello di prima, e molto più sono lieto pel buon esito che sortirono gli esami, e davvero ne dobbiamo benedire e ringraziare il Signore.

Opere:

1) Esercizi poetici _ ms. 51-17
2) Contro la lettura dei libri empi ed osceni, orazione del prof. G.B. Testera - ms. 51-17
3) Lettere - ms. 220-135
4) Prospetto di educazione pel collegio-convitto di Valenza: regole di civilà e di disciplina pei SS. Convittoei - ms. Val. n.s. 194

In morte dell'amico prof. G.B. Giuliani
degno commentatore di Dante.

O interprete fedel del più gran nome,
anzi tempo vedesti il giorno estremo,
né valse
~~Non valse~~ il lauro che ti ornò le chiome
ad arrestar del reo nocchiero il remo.

Poiché l'invidia e la discordia hai dome,
non é di te, Spirto gentil, che io gemo;
piango di me, cui gravi premon some,
ché il tuo morir d'ogni vigor mi ha scemo.

Ma dacché dimori, ov'hanno stanza
l'alme, che fer di sé più bella mostra,
dove il premio é maggior d'ogni speranza;

prega il sommo cantor del trino regno,
che scaldi anco una volta Italia nostra
la sacra fiamma del suo divo ingegno.

(acciocché scaldi l'accademia nostra.

Che renda eterna l'accademia nostra
la sacra fiamma del suo divo ingegno)

A. Maria Sac. Immacolata

Correr - cart. Manoscritti,

A S.S.I. Maestà
l'Imperatrice Eugenia Bonaparte
la quale
pia modesta munificente
giglio di bontà mansuetudine cortesia
specchio alle consorti madri principesse
angelo consolatore e conforto dei miseri
dolce prudente amabile scorta
del Principe figlio ereditario
lieta crescente speranza
della famiglia e della nazione
ornamento e splendore della corte di Francia
da Dio abbellita delle più leggiadre
e sfolgoranti virtù onde é
cotanto cara alla terra e al cielo diletta
e grazia del suo cordiale amore
a Maria SS. Immacolata
e del costante e sincero ossequio
al venerando supremo Gerarca Pio Nono
eletta dal Re dei Re
a sedere compagna e consigliera

del magnanimo generoso Imperatore
gloria eterna e verace padre
del popolo francese
sul trono più glorioso e possente del mondo
il prof. Giambattista Testera
dei Chierici RR. Somaschi
rettore del collegio-convitto municipale in Valenza
in contrassegno di viva
profonda ineffabile reverenza e venerazione
alcune sacre poesie
offre consacra dedica
il giorno 8 dicembre del 1868

(Non separiamo mai l'amore verso Dio da quello verso
la patria

Carissimo Sig. La Rosa

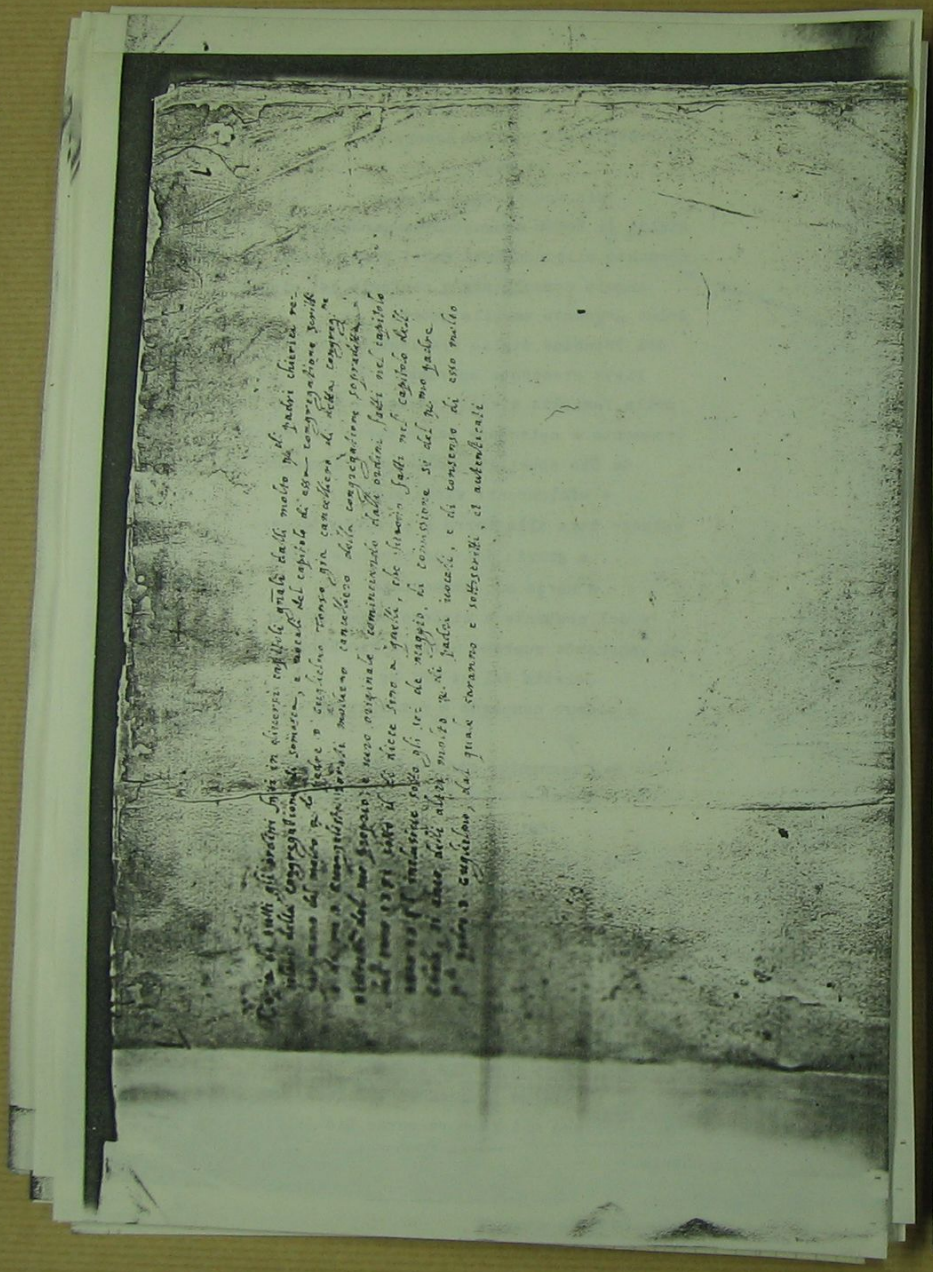

Carissimo Sig. La Rosa

Per dispiaceri di famiglia lascio il paese natio e mi reco ad insegnare pel prossimo anno scolastico nel fioritissimo e antico collegio Gallio in Como, dove ho cari amici che mi aspettano colle braccia aperte. Nella tema di perdere i suddetti scritterelli, cui offro e dedico a Lei, e che desidero, se ne sono meritevoli che siano pubblicati negli accademici del 1885, a ~~Lei lascio la~~ piena facoltà di ritoccarli, acciocché diventino degni di Lei e dei colleghi di cui sono lieto e volontieri lavoro per procacciarmi la stima e l'amicizia. Giunto tosto a Como le invierò un biglietto di visita, e sarà poi mia cura di proporre all'Accademia qualche valente insegnante. Se non fosse soverchia presunzione, avrei desiderio di appartenere anch'io alla R. Accademia di scienze Lettere e Arti di Palermo, di cui é presidente il dottissimo Giuseppe De Spuches. Se é possibile, a Lei rimetto il grave incarico. Tanto per la dedica e la stampa, quanto per la riuscita mi basta che verghimi sul biglietto di visita un S. Perdoni il mio ardire, ne é cagione la sua dolce immagine paterna, che contemplo ogni ora perché la tengo nel mio gabinetto di studio. Iddio la conservi sempre lungamente in salute e allegria; i miei saluti al simpatico ed elegante scrittore e maestro Luigi Stagnitti Pagano degnissimo segretario dell'Accademia - Tutto suo: G.B. Testera ".

Contro la lettura dei libri, romanzi empi ed osceni - orazione del prof. G.B. Testera - 1876

Fu socio corrispondente dell'Accademia Tiberina; nel vol. VII pubblicò un discorso " Sullo studio delle lettere greche e latine ". Un 2° discorso letto a Valenza della solenne distribuzione dei premi, " agli alunni di quelle scuole ginnasiali, tecniche ed elementari si aggira intorno al gravissimo danno morale, civile e letterario causato dalla lettura dei libri empi ed osceni ". Un 3° articolo " intorno al Parini e al suo secolo ".

Prospetto
di Educazione pel Collegio = Convitto di Valenza
Regole di civiltà, e di disciplina
pei
Signori Convittori

Prospetto

Di Educazione pel Convitto comunale Pio di Velletri

Educazione fisica

La mondezza degli abiti, della persona del Corpo — Esercizi ginnastici ogni giorno fissi altre ore giorni di ricreazione all'aria aperta in campagna — La salubrità del sito — Esercizio giornaliero militare, due passeggi, uno fuori, e l'altro dentro: il passo e compassato o affrettato: all'esercizio: il passo di carriera: il salire e scendere gli scalini — Divieto rigoroso proibizione all'Istruttore i principali esercizi ginnici — Le ricreazioni alternate colle Scuole formano il ristoro di questi esercizi che si esigono in questo Convitto di ricreazione, di ricreare ai giovani la salute, e il vigore del Corpo.

Educazione morale e del cuore

L'insinuazione dei modi — uno di quelli consigliano — la persona rispettano — i libri e gli scritti che possono venire alle mani degli Alunni sono oggetto di particolare riflessione, e giunti non si permette che passino loro a vicenda libri o scritti, che non siano riveduti dai Superiori — L'unico specchio che il Convitto nelle mensa usi è di Maiolica con gli alunni attorno, dinanzi, appresso di loro — Libri, diritti, e regolamenti esistenti — costanza d'ordine — La classificazione degli Alunni in ragione dell'età, e della

scuola — Uno Scelto annuale delle Superiorità di governo, per ispezionare, e studiare le particolari tendenze di ciascuno, e ragione di apporvi Corpo del Convitto per le ferie sulle Rive adriatiche, ignote, e amenità del Convitto, di raggiungere un insegnante di Un convitto di ricreazione all'aperto, affidano alla vigilanza del buon costume del cuore

Educazione religiosa

Divozione delle famiglie Quaresimale, Pasqua — Visita Pasqua giubilare alla Santa Casa — La ricorrenza del Calendario, della visita alcune del Vescovo, dei Santi cari Padri, ai defunti amici, ai Parenti, amici ai Padri — Esercizio in fine delle feste cristiane, e della Domenica ed abbreviare nel cuore di giovani il sentimento religioso, filantropico, e patrio.

Educazione intellettuale

Degnato Collegio Convitto viene ispirato, secondo i programmi ministeriali, insegnamenti delle diverse classi ginnasiali, delle quattro classi Pari, di una scuola classe di lingua francese, Calligrafia, Disegno — Gli Alunni vengono visitati dai rispettivi maestri giorno di giorni Studenti frequentano nei giorni festivi, Vigilia, e non grandi e ricreazioni ispezionano del Convitto, e dei Professori, di rispettivo al capitolo di Maggiordomo Dei Convitti Alunni ispettori, di Vescovo della Diocesi — Convitti seguiti di ricreazione Alunni il Cardinale Vescovo ispezioni ispettori

col dato Luogo Regolamento con R.R. Collegi di Milano e Pavia –

Educazione Civile

Nell'insegnamento offerto da più esercizi fondati d'ogni benefattori, di conveniva dovizia – Premi – ginnastici di diporto urbanità, pubblico esame di ogni fine dell'anno, in presenza e mantenimento dei giovani abitudini morali. Dovrà:

1° Che vendi per offerta Pensionati che sono Collegiali.

2° Che sono di condizione civile di nascita.

3° Che portino il detto anno, quasi possibile di medicina – Altri giovani di ogni condizione civile di nascita ammessi.

4° Che vivano di più conservazione, e vestire di ogni civile del Pensionato, e obbligo.

5° Che abbiano offerto il vaiuolo, o che almeno subito l'inoculazione.

6° Che si frequentano Regi Studi fatti.

7° Che si obbligano i parenti di pagare al Collegio la Retta, e pensione mensile di £ 85. che dovrà pagarsi per primi mesi anticipati – due fratelli pagano £ 66 = due £ 90, e quattro £ 110.

8° Che per carità giovani civili, che offrono di buoni, e rappresentino abiti decenti della propria classe, ma che per difetto di mezzi, di numerosa famiglia, e morte Padre non possano pagare alcuni delli anno contribuire i parenti £ 36. annue.

9° Che Collegi si obblighi di provvedere a tutti alimenti con decenza e proprietà di vitto, cuscito, lavatura, come anche la biancheria, vestito di tutto il bisogno, e mantenimento – Letto Stabile £ 8. all'anno, Tutti Pensionati per il Medico, e Chirurgo.

10. Che Collegi si obbligherà gli Alunni sono curati con Medicamenti e dal Medico Primario secondo le Prescrizioni di ogni giorno – Che sono di cura di Signori Chirurghi, e Oculisti, con che Collegio si obbligherà con Medici e Chirurghi Provvisorio che si trovano, Chirurgo Provvisorio che si trovano, Chirurgo Oculista e Ostetrico.

11. Gli Alunni vestiranno nel tempo di Collegio proprio: Cinque Abiti di ogni – Un soprabito di panno Cappello di Castoro – Un paio di calzoni di lana – Un paio di pantaloni di lana – Un berretto di seta – Un berretto di lana – Un cappello di Paglia – Un paio di scarpe – Un paio di stivali – Un paio di pantofole – Un paio di guanti di seta – Un paio di stivali di cuoio – Un berretto di lana – Un paio di pantaloni di lana – Un cappello di Paglia – Un paio di scarpe per giuocare – Un cappello di Paglia con nastro nero per Festa – Un paio di pantaloni di panno per Festa – Un paio di stivali per Festa – Un Cappello lungo nero di £ 21, e lungo uso £ 7, Che avrà ancora proprio per uso della Festa £ 12 a giudizio del Collegio di Famiglia – Biancheria di ogni uso (Bottoni) e calza – 6 camicie – 6 fazzoletti – 6 asciugamani,

piante e coltelli, tovaglie, salviette, ed assicurazioni restano proprie-
tà del Convitto che si obbliga di fornire l'Alunno finchè rimarrà
nel Convitto.

12. All'Alunno che tarda a rientrare in Convitto al cominciare
dell'anno scolastico, non si fa alcun diffalco nella pensione, salvo l'espen-
sa per legittimare causa altrimenti con mese, la pensione mensuale al-
lora si riduce alla metà — nel corso dell'anno le assenze temporanee
ed accidentali non danno luogo a riduzione — gli abiti per casa sono
a piacimento dei Signori Parenti.

13. È permesso agli Alunni l'essere coi loro genitori, e solo con
essi, o con prossimi parenti o tutori ogni qualvolta questi vengano
vederli; uscire ancora a diporto per la Città, pregando con essi fuori del
Collegio al quale dovranno rendersi sempre prima di notte — nelle
vacanze pasquali si permette ai Parenti di avere con seco i figli Con-
vittori quando questi però avranno conseguito almeno i sei
decimi nella condotta, creanza, e nello studio — gli Alunni non pos-
sono tenere appo di se alcun danaro, temperino, o coltello.

14. All'ingresso si consegna al Guardacoste la nota degli oggetti di
corredo controsegnata col numero di matricola che l'Alunno rice-
verà colla risposta della accettazione.

15. Chi pagherà £ 480 per l'anno scolastico, non provvede
altro che la mantenuta, medicine, e libri — il Convitto rimane
aperto nel tempo delle vacanze autunnali, e si provvede di
vitto e scuola l'Alunno che paga £ 120.

Regole di civiltà e disciplina per i Signori Convittori. 7

Coi Superiori

1. Avvenendosi in alcuno dei suoi Superiori il Convittore civilmente gli
si presenta, e lo saluta.

2. Incontrandone per istrada, li saluta con garbo, e rispetto.

3. Se alcuno si entri in Camerata, si alza in piedi e non si da fin-
chè non sia dallo stesso instituto di farlo; sospende il giuoco, od altro
divertimento incominciato, e non lo riprende finchè non n'abbia
licenza.

4. Se si trova in ordine coi suoi compagni, e si abbatte in qualche
Superiore, allora non rompe la fila per presentargli, ma si contenta
di salutarlo, e va avanti.

5. Chiamati nelle Camere dei suoi Superiori v'entra con tutto ri-
spetto, e già non si mette a sedere, ma aspetta di averne l'invito,
ne osa mai toccare alcuna cosa o sul tavolo, o nella libreria, ne
guarda attorno con soverchia curiosità.

Con i loro Compagni

1. Domandato da un suo compagno d'alcun favore che gli si permesso
fare, il Convittore ben educato si fa una premura di fargliela, e gliela
fa con garbo dicendogli: Ben volentieri o simili parole: e nel caso
non gliela possa fare si guardi dal dirgli un Non voglio, o non
mi secca, od altre simili inurbane espressioni, ma con
garbo gli dica: Mi spiace ma non posso farvelo.

2. Il Convittore di squisita educazione non urta, non spinge
mai i suoi compagni o per andare prima, od entrare il primo,

non ha ciò ordinato [illegible], se no lascia che altri [illegible] perchè non nascano dispiaceri.

3° Si guarda però dal mostrarsi altrui di [illegible], di libri, di giuochi, [illegible] alcuna curiosità, o meno [illegible] con garbo [illegible], [illegible] che altri [illegible].

4° Si guarda però dal mettere le mani indosso altrui per qualsiasi motivo, essendo questa mancanza primaria, [illegible] contro la civiltà.

5° È nemico del dire alcuna espressione ai Compagni che abbia qualche relazione ai loro difetti; e [illegible] essendo questa grave mancanza contro la Carità che è base e fondamento della Carità Cristiana —

6° [illegible] il giovine [illegible] non [illegible], ma si offre prima al suo Assistente, o Prefetto, e poi a tutti i compagni.

7° Se nasca dispiacere tra lui ed alcuno dei Compagni, il giovine di animo gentile [illegible] la sua opinione in guisa che non [illegible] avversario, ma [illegible] con tutta dolcezza, e [illegible] dire: Avete ragione, e [illegible].

— Colle persone di fuori —

1° Il Convittore che vede il parente dei Superiori di [illegible] alcuno suo parente o conoscente gli si presenta garbatamente [illegible] tutti [illegible] loro [illegible] nell'[illegible]; dicendo

con affettuosa premura loro notizia, [illegible] altri parenti; [illegible] vedendo [illegible] loro rispetto, chiede loro notizia, dicendo per esempio: Vostra Signora sta bene? e congedandosi li ringrazia della premura [illegible] dicendo per esempio: Li ringrazio della bontà [illegible] e [illegible] servitù.

2° Il ben educato giovine non siede mai quando i suoi con persone maggiori di sè, ed [illegible] gli è indicato, e [illegible] guardandosi dallo [illegible] sulla sedia, e dal [illegible], dal dondolare le gambe, dal [illegible], dallo sputare senza bisogno, [illegible] mettersi le dita in bocca, o nelle mani, grattarsi in testa [illegible], o mettersi le mani in tasca, dall'accostarsi a quei che parlano [illegible] fra loro, dallo stare in orecchi alle porte del gabinetto, o della camera ove alcuno [illegible].

3° Non parla se non interrogato, ed interrogato risponde subito, e non con voce troppo alta, nè [illegible] troppo bassa.

4° Se gli viene presentata qualche regalia, il giovine [illegible] la prende [illegible] persone presenti a [illegible], o [illegible]; se [illegible] persona non conoscente o poco, gentilmente [illegible] dicendo: Grazie, non si incomodi; e se [illegible] a prenderla, [illegible] Superiori [illegible], allora la prende, [illegible] guarda bene dal mettersi subito a mangiare, [illegible] qualsiasi atto che indichi troppa voglia di [illegible] regalo fattogli, [illegible]

[illegible] a lumi d'esprimere, mentre si parla, d'alcuna cosa.
Quando si presenta ad alcuna persona con le vesti o immondate
o macchiate, o lacere, od colle calze o scarpe rotte od irregola-
rate, forate, o slacciate; badi bene d'usare il fazzoletto con
cui suol asciugarsi il sudore, o il naso, o la bocca.

6° Che se viene [illegible] per entrare nella camera d'alcun
superiore, particolarmente le stanze [illegible] nell'entrare che nell'uscire
— non [illegible], [illegible], [illegible], e se lo [illegible] d'spas-
sare la chiude stesso, dicendo: Perdoni, Signore — o cose simili.
Entrando in casa altrui non s'inoltri nella camera senza pri-
ma farsi annunziare dai servi, o chiedere licenza; quando è
innanzi alla Compagnia, riverisca il padrone di casa, poscia
gli altri.

Col vestito

1° Gli [illegible] che vanno a fare il solito giro [illegible]
della sua persona, [illegible] quando colla [illegible] il volto,
il collo, gli occhi, [illegible], perché facendo
altrimenti [illegible] le persone: [illegible] con [illegible] del
suo vestito, e si guardi bene del [illegible] o [illegible]
[illegible] del color che gli [illegible], e vi si [illegible]
no, e lasciare [illegible] sopra le vesti [illegible], tutti altri. e te
gli accade di vedersi qualche macchia o sdrucitura ad av-
vertire subito il cameriere perché o gli cambi il vestito, o
[illegible] la macchia, o ripari la [illegible]: similmente del
[illegible] la camicia non [illegible] fuori dell'[illegible]

calzoni, e quanto cadano giù per le gambe, e le calze si con-
[illegible] sui piedi; [illegible] le scarpe [illegible], [illegible]
gate per [illegible] le [illegible], e [illegible] [illegible], [illegible]
generale che [illegible] nel vestire si dall'affettazione, che dalla
non curanza.

2° E [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
nel portamento, affinché non [illegible] come chi [illegible]
[illegible] qualche cosa, o fosse gobbo; né meno [illegible]
alto che paia [illegible] le stelle in cielo, né [illegible]
mente alto [illegible] tutti lo [illegible] in faccia, [illegible]
loro; non si [illegible] i piedi nel camminare come
[illegible] zoppi, [illegible] del portamento: né
[illegible] sgambetti o capriole (eccetto che si [illegible]
ricreazione) né porti le mani alle [illegible] senza bisogno,
né [illegible] altrui, né [illegible]
[illegible] colla bocca, o col naso, o cogli occhi, o cacciando
fuori la lingua, o si [illegible] le labbra, o si pulisca le
dita colla saliva.

3° Gli [illegible] [illegible] [illegible] e sbadiglia-
[illegible] [illegible], ricordandosi che il [illegible]
del [illegible] si [illegible], [illegible] si [illegible].

4° [illegible] che gli [illegible] le mani in
[illegible] d'alcuno, o senza che vi sia grande necessità.

Cogli inferiori

1° Quando [illegible] così inferiori come domestici,

maestri &c. il giovinetto deve fuggire i modi altieri, arroganti, e stesse insensato che vuole si addicano a persona gentile e onorata: oppure già non dica loro come a cani: Venite qui, andate là &c. Si con buon garbo dica: di grazia venite e andate &c. ne usi di essi prego, e della imperiosità, o lo sgridi, contento di riferire ai Direttori se qualche mancanza al dovere abbiano con lui. 12

2º Come la durezza e l'arroganza, così sfugga la dimestichezza e famigliarità che non voglia avere con essi, né tanto meno coi non eguali, e che non meno della durezza è contraria alla civiltà; oppure non dia loro del Tu, ma del Voi; né metta le mani indosso né usi con essi loro che quanto è necessario, e con quel decoro che tanto giova a conciliarsi rispetto; che converrebbe ricordarli ai camerieri, che sarebbero posti nel pericolo d'essere congedati.

Con Dio

1º Quanto con Dio si vuole usare civiltà, la quale come ogni altra virtù ha principio nel timore santo del Signore. Laonde quando prega o sta diritto sulla persona colle braccia incrociate sul petto, o ginocchioni, e non si appoggi sul banco, e non tenga le mani in tasca, e non le metta in testa.

2º Quando prega con altri, ed è accompagnato d'altri, non alzi di troppo la voce nè stuoni, nè finisca prima degli altri, e perciò si adatti seguendo il Prefetto in modo da non finire prima d'essi, nè rispondere che insieme.

né guarderà della nel banco per non produrre [illegible]. 13

5º Entrando in qualche Chiesa vi entri con timore e rispetto, e senza far romore, e si metta subito ginocchioni per adorare l'Eterno Padre.

Del Passeggio

1º Nei giorni stabiliti per la passeggiata i Convittori non possono fermarsi senza il permesso dei Direttori, e domandandola taluno non possa egli solo ma senza coi compagni altri, dovrà chiedere ai medesimi la licenza di restare a casa, e l'Assistente invigilerà che questa regola sia osservata con tutto rigore, tanto più quando dovesse rimanere più di uno: nel caso che uno si fermi in casa, e possa più di uno della stessa Camerata che dovesse trattenersi, i Direttori li fermino dove crederanno più opportuno. Gli Assistenti accompagneranno i giovani in tutte le passeggiate.

2º È proibito ai Convittori di parlare per la via della Città, nè avranno licenza di volgersi più volte indietro senza vedere una stravaganza indiscreta a persona ben educata. Ognuno è associato al compagno assegnatogli, che non si volgano che fuori della Città dopo l'arrivo del Prefetto, il quale procurerà che questo Convittore si accompagni con persone civili.

3º I Convittori saluteranno di tempo i Magistrati della Città, e i Cittadini più rispettabili, nè si lasciano dopo prevenire.

4° Si proibisce di deporre l'abito lungo il passeggio nè per galanteria, nè per sanità, ad eccezione dell'Assistente, quando ciò faccia, di consegnarlo ai Direttori e Distributori — Dopo aggiunta sono seguente dai Direttori; ed è delitto il separarsi degli altri, l'uscire di strada, fermarsi indietro, l'andare troppo innanzi; ed però è proibito di fare un passeggio più lungo dello consueto per giungere a qualche paese, o luogo circonvicino — Prima alle Città e nei [illegible] pubblici i Convittori ripiglierano l'ordine, e il silenzio stabilito.

5° Si raccomanda agli Assistenti che non permettano ai giovani di troppo studiare il passo, e di correre in modo di riscaldarsi soverchiamente; si vieta pure ai Convittori di non voltarsi, non gettar pietre, non far altri simili, l'uno [illegible], e dar loro i passeggieri [illegible] Compagni. Al ritorno del passeggio il Prefetto non lascierà che i Convittori bevano dell'acqua prima che siasi trascorso almeno un quarto d'ora, e che nelle stazioni [illegible] alquanto senza l'abito, e prendano l'aria fresca di qualche finestra, per evitare le infreddature, ed altri mali.

Del giuoco.

1° Ben a ragione è detto che il giuoco è il termometro del Convittore; essendo il giovinetto civile, sapendo che il giuoco gli è permesso ad onesto sollazzo, e non più, non si [illegible] giocando, nè [illegible] si risente se perde, non mostra troppo allegria se vince, nè contende senza animo

pacato e tranquillo, non [illegible] per vincere frodi, o [illegible].

2° Si guarda dal far litigi, e dal battere e questionare, ed altri modi di accalorarsi e guastar, egli già non si è [illegible] a [illegible], non [illegible] fu [illegible].

3° Mette [illegible] a giuoco è [illegible] all'avarizia, e vile interesse, e [illegible] che [illegible] di ogni buona [illegible] genere.

Del Refettorio

1° Gli Alunni entrano coll'ordine stabilito, e silenzio in Refettorio, e [illegible] (tranne il caso d'assoluta necessità) prima di avere fatto il ringraziamento.

2° Recitato [illegible] la preghiera, ciascun Convittore prende ordinatamente il posto assegnatogli, e prima di mettere mano ai cibi spiega la salvietta sulle ginocchia, prepara il coltello, e la forchetta.

3° Durante la refezione si osservano le regole della civile creanza così nelle [illegible] atti di compostezza, come nel mangiare, e procura ciascuno di non imbrattare la bocca.

4° I Convittori si guardano bene dall'alzarsi prima che quel [illegible] porzione, dal [illegible] fare [illegible] i primi, dallo scegliere la porzione più grossa, non lasciano [illegible] voltarsi che il Cameriere loro porga il cibo, e la qualche cosa non piace loro, o non sia buona, già non si mettono a brontolare, e piangere, e gridare, ma con garbo ne fanno avvisato il Direttore o l'Assistente.

stando contenti di ciò che loro si dà.

5°. Chi, benchè vogliono essere tenuti giovani civili, si fanno mai vedere a leccare i piatti col pane, pulire il bordo e la tazza, quasi volessero pulirli, ma [illegible] nel piattello; [illegible] così precisi [illegible] e fanno spesso grossi bocconi, ma mangiano e bevono posatamente.

6°. Chi non mangia la minestra o è privo di qualche pietanza, a giudizio del Direttore o Prefetto che avvezza i giovani ad ogni maniera di vivande, vincendo pregiudizi tutte le ripugnanze che non provengano da poca salute. – Sul finire della tavola, si sciacquano la bocca con acqua, s'asciugano, e si puliscono bene le dita colla salvietta..

7. Al primo segno della benedizione di tavola ognuno ripiega il tovagliolo, ed al secondo segno tutti si alzano per fare il ringraziamento in comune.

8. Uscito dal Refettorio si ordinano ed in silenzio il quale si mantiene sino al luogo della ricreazione – quando si dispensa il silenzio si conversi sottovoce, ed urbanamente coi vicini.

Nel Dormitorio

1. Gli Istitutori dormono nel dormitorio stesso coi Convittori, e la mattina si levano prima degli Alunni, e la sera si coricano dopo di essi – Non abbandonano mai

nella notte i Convittori – è interdetto a questi l'ingresso nel Dormitorio fuori delle ore permesse.

2°. Alla sera recitate le preghiere ad un ordine dell'Istitutore i Convittori si avviano ordinati e silenziosi al proprio dormitorio – Ognuno giunto a svestirsi, deve farlo speditamente, avendo riguardo alle regole della decenza.

3°. Si osservi rigoroso silenzio nelle ore destinate al riposo, e non è lecito accostarsi ai compagni mentre si vestono o si spogliano, ognuno tiene la [illegible].

4. Al segno della sveglia, fatta una breve preghiera a Dio, ciascuno scende dal letto decentemente, si veste con speditezza, e senza frapporre indugio – Gli Alunni escono dal dormitorio ordinati e silenziosi per la recita delle preghiere.

Nella sala dello studio

1. I Convittori entrano ordinati ed in silenzio nella sala dello studio, e ciascuno si reca al proprio posto già assegnato. Gli Istitutori assistono e vegliano i Convittori in tutto il tempo che questi sono nelle scuole.

2° Prima d'incominciare lo studio si dice l'Actiones. È cura degli Alunni di chiudere il proprio [illegible], [illegible] occorra, non dovendosi più [illegible] in caso di necessità.

3° Sono annullate come disposizioni di ultima volontà le clausole testamentarie di opere pubbliche, di culto, di beneficenza, di qualunque specie, che non siano espressamente approvate.

4° Nella stessa data il Governatore rispettivo di detta provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale, pronunzierà sopra ciascuna delle disposizioni testamentarie, che siano state impugnate, e sopra ogni altro punto controverso.

5° Contro la data sentenza del Governatore provinciale è ammesso il ricorso al Supremo Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di giorni 30 dalla data della sentenza medesima.

6° Questo ricorso sarà deciso in via di giurisdizione contenziosa, dopo avere sentito il parere di una speciale Commissione, composta di sei membri del Consiglio di Stato, nominati dal Re, e presieduta da uno dei Ministri di Stato.

7° Questo ricorso sarà deciso dal Supremo Consiglio di Stato, con regolare contraddittorio, previa spedizione degli atti di causa alla parte, o alle parti contro le quali fosse diretto il ricorso, e di quelle altre parti, che avessero interesse a contraddire, o che venissero chiamate dalla Commissione speciale, o dal Governatore provinciale.

8° Le parti potranno aggiungere alcuni schiarimenti di fatto nelle memorie, che presenteranno alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, ma non potranno produrre documenti nuovi, se non in quanto siano richiesti dalla Commissione speciale, o dal Governatore provinciale.

9° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

10° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

11° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

12° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

13° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

14° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

15° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

16° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

17° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

18° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

19° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

20° Le parti non potranno presentare memorie alla Commissione speciale, o al Governatore provinciale, se non dopo che siano state loro comunicate le memorie delle parti avversarie.

6° Quando sono in cortile, non si permette di salire in Camerata senza una causa affatto necessaria, e che in verun punto non si possa differire. Nella ricreazione dopo la cena stanno tutti nel posto loro assegnato, ne viene permesso ad alcuno di allontanarsene senza licenza. Al Convittore è assolutamente proibito di fumare, ed a quei che sono in silenzio il Prefetto assegna una lezione di Catechismo, o di altro libro scolastico, secondo l'età, la capacità, e la mancanza.

Del silenzio

1° Si osserva rigoroso silenzio nel tempo della levata, e dell'andare a letto; nelle ore destinate allo studio, e alla scuola. Discendendo e salendo le scale e pei corridoi. In refettorio, quantunque già terminata la lettura, tranne quando sia dispensato, ne punto si viola il silenzio, sia in entrando, sia in uscendo da esso Refettorio.

2° Si osserva stretto silenzio in ogni luogo e tempo fuori della ricreazione comune, e dei tempi liberi; ed a qualunque segnale della scuola, dello studio, delle preghiere si tronca ogni discorso e sollazzo, e tosto si attende a ciò che è prescritto. Nella Congregazione, in Chiesa, ed in qualunque tempo di pregare e studiare il cicalare, il ridere, e la menoma irreverenza sono riputati gravi mancamenti, epperciò severamente castigati. L'Alunno castigato dall'Istitutore non

può richiamarsene ai Superiori, se non dopo trascorsa una mezz'ora.

Dei Castigi

I castighi comunemente inflitti sono:

1° Privazione di parte od intiera la ricreazione per uno o più giorni, con occupazione, o senza di lavoro attinente allo studio.

2° Posto separato dagli altri, ed in silenzio.

3° Privazione delle visite ai Parenti, e delle giornate di uscita.

4° Ammonizione dei Direttori al cospetto della Camerata, e sospensione o perdita dei gradi militari.

5° Camera di riflessione, dove il Convittore deve avere sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente.

6° Ammonizione solenne d'innanzi ai genitori o a chi ne sostiene le veci, e minaccia di espulsione.

7° Espulsione del Convitto.